

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 403)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(SEGNÌ)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1959

Ordinamento degli studi presso la Scuola di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Le fondamentali disposizioni riguardanti la Scuola di guerra sono contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2982 — emanato in virtù dei poteri allora conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601 — e nelle successive modifiche di cui al regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1576. Da ricordare inoltre la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito che nell'articolo 7 elenca tra gli istituti militari l'Istituto superiore di guerra e il decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 398, con il quale fu ripristinata la vecchia denominazione di « Scuola di guerra ».

Norme di carattere esecutivo risultano poi emanate con semplici decreti ministeriali.

Tutte le ricordate disposizioni appaiono ormai superate nella forma e nella sostanza e, comunque, non più rispondenti alle necessità del servizio, tenuto conto anche della esperienza acquisita negli ultimi dieci anni,

da quando cioè — anno 1947 — hanno avuto nuovamente luogo con carattere di continuità, dopo la parentesi bellica, i corsi della Scuola di guerra.

In relazione a tali necessità, si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge, del quale si illustrano qui di seguito le singole disposizioni.

L'articolo 1 indica i compiti della Scuola di guerra, aggiungendo agli attuali quello di provvedere alla formazione dei comandanti, mediante lo svolgimento di corsi per tenenti colonnelli delle varie armi in turno di promozione.

Tali corsi, sia perchè riservati ad ufficiali di armi diverse e di grado elevato, sia per la complessità dei programmi da svolgere, trovano sede appropriata nel massimo istituto dell'Esercito, dove possono avvalersi di insegnanti qualificati e di un'attrezzatura didattica particolarmente favorevole.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 2 riduce da tre a due anni il ciclo di studi, separandolo in due fasi annuali distinte («Corso di stato maggiore» e «Corso superiore di stato maggiore») e definendone per ciascuna di esse le caratteristiche.

In sostanza, non si richiede più il periodo di attività applicativa nel quale dal 1947 si concreta l'anno di corso posto tra il primo ed il terzo, e ciò in quanto è risultato sufficiente, ai fini della preparazione degli ufficiali da adibire ad incarichi di stato maggiore, l'effettivo biennio di studi presso la Scuola di guerra. Si otterrà inoltre il risultato di semplificare il ciclo formativo dell'ufficiale di stato maggiore, di dare maggiore stabilità ai quadri nei comandi di grande unità, e di diminuire i disagi derivanti al frequentatore dai molteplici successivi trasferimenti, che interferiscono notevolmente, oltre che sul servizio, anche sulle esigenze della vita privata dell'ufficiale.

La scissione del ciclo biennale in due anni di corsi distinti risponde all'esigenza di adeguare programmi e sviluppo dei corsi ai differenti scopi che gli stessi si propongono: preparare a mansioni di stato maggiore sul piano esecutivo gli ufficiali frequentatori del «corso di stato maggiore», a funzioni di-

rettive gli ufficiali frequentatori del «corso superiore di stato maggiore».

Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 disciplinano la ammissione al corso di stato maggiore ed il passaggio al corso superiore di stato maggiore, la frequenza e l'interruzione eventuale — da parte degli ufficiali interessati — dei corsi stessi, l'impiego degli ufficiali che abbiano superato l'uno e l'altro dei due corsi. Per la loro evidenza, gli articoli stessi non hanno bisogno di particolare illustrazione.

Gli articoli 8 e 9, infine, dettano norme di carattere transitorio necessarie per disciplinare il passaggio dall'attuale al nuovo ordinamento dei corsi. L'articolo 9, in particolare, allo scopo di non creare difficoltà al normale afflusso dei candidati agli esami di ammissione al corso di stato maggiore, dispone che per un periodo di cinque anni sia osservato il criterio ora seguito secondo il quale il possesso del requisito del comando di reparto è richiesto alla data di inizio del corso anziché al 1° gennaio dell'anno di svolgimento degli esami.

Dall'attuazione del provvedimento non deriveranno all'Erario nuove o maggiori spese.

Sul provvedimento medesimo si è pronunciato favorevolmente il Consiglio superiore delle Forze armate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La Scuola di guerra, centro di studio e di diffusione della dottrina militare, ha il compito di formare gli ufficiali dell'Esercito da destinare ad incarichi di stato maggiore.

Provvede, altresì, alla formazione di comandanti, preparando i tenenti colonnelli all'impiego di raggruppamento tattico.

Art. 2.

La formazione degli ufficiali da destinare ad incarichi di stato maggiore si effettua mediante un ciclo biennale di studi comprendente due distinti corsi, rispettivamente denominati: « corso di stato maggiore » e « corso superiore di stato maggiore ».

Il corso di stato maggiore comprende un periodo di studi e di esercitazioni ed una campagna addestrativa, nonché prove di accertamento del profitto, ed ha lo scopo di preparare gli ufficiali alle funzioni di stato maggiore.

Il corso superiore di stato maggiore consta di un periodo di studi e di esercitazioni, nonché di prove di accertamento del profitto, ed ha lo scopo di preparare gli ufficiali alle funzioni di carattere direttivo inerenti al servizio di stato maggiore.

Presso la Scuola di guerra, oltre i corsi per la formazione di comandanti di raggruppamento tattico, possono essere svolti corsi valutativi per tenenti colonnelli delle varie armi, da determinare di volta in volta dallo stato maggiore dell'Esercito.

Art. 3.

Ai corsi della Scuola di guerra previsti dai primi tre commi dell'articolo precedente sono ammessi, a domanda e previo concorso

per esami, capitani e maggiori delle armi dell'Esercito.

Per partecipare al concorso di ammissione al corso di stato maggiore della Scuola di guerra è necessario possedere i seguenti requisiti:

a) idoneità fisica al servizio militare incondizionato;

b) non aver superato il 36° anno di età;

c) aver compiuto almeno due anni di comando di compagnia o reparto corrispondente, con il grado di capitano, ovvero anche in parte col grado di tenente, purchè trattisi di comando valido ai fini dell'avanzamento;

d) aver riportato la classifica di « ottimo » o « buono con punti 3 » negli ultimi due anni di servizio ed al comando di reparto nel grado di capitano;

e) idoneità alla condotta di autoveicoli militari con motore a combustione interna;

f) aver frequentato con successo un corso di perfezionamento o di aggiornamento professionale per gli ufficiali non provenienti dai corsi dell'Accademia militare;

g) emergere per qualità morali, militari, di carattere e dare affidamento di frequentare con profitto i corsi.

I requisiti di cui alle lettere b), c), e) ed f) devono essere posseduti alla data del 1° gennaio dell'anno in cui hanno luogo gli esami.

Il requisito di cui alla lettera g) è accertato da una Commissione nominata dal Ministro della difesa e composta del comandante della Scuola di guerra, del direttore generale del personale ufficiali dell'Esercito e di un ufficiale generale in servizio allo stato maggiore dell'Esercito. Assume la presidenza della Commissione l'ufficiale più elevato in grado o più anziano; disimpegna le funzioni di segretario, senza voto, un ufficiale superiore della direzione generale personale ufficiali.

L'ufficiale può ripetere una sola volta il concorso di ammissione alla Scuola di guerra.

Possono partecipare ai corsi, in qualità di osservatori, ufficiali di altra Forza armata o appartenenti ad eserciti stranieri.

Art. 4.

Gli ufficiali che abbiano ultimato con esito favorevole il corso di stato maggiore ne conseguono il titolo relativo e sono sottoposti, per essere dichiarati o meno idonei a disimpegnare funzioni di stato maggiore nell'ambito dei comandi di grandi unità, al giudizio di una Commissione nominata dal Ministro della difesa e composta del sottocapo di stato maggiore dell'Esercito, presidente, di un generale capo reparto dello stato maggiore dell'Esercito, e del comandante in seconda della Scuola di guerra.

La stessa Commissione esamina, ai fini dell'ammissione al corso superiore di stato maggiore, gli ufficiali già da essa dichiarati idonei a funzioni di stato maggiore.

Art. 5.

Gli ufficiali abilitati alle funzioni di stato maggiore, ma non ammessi al corso superiore, sono impiegati dallo stato maggiore dell'Esercito nelle funzioni anzidette. Essi, dopo un anno almeno di servizio nelle funzioni di stato maggiore, possono essere ripresi in esame dalla Commissione di cui al precedente articolo 4 per l'ammissione al corso superiore; se ancora giudicati non idonei, non potranno essere ulteriormente riesaminati, ma conserveranno l'abilitazione alle funzioni di stato maggiore.

Art. 6.

Gli ufficiali che, ultimato il corso superiore di stato maggiore, abbiano riportato giudizio di idoneità, ne conseguono il titolo relativo ed ottengono un diploma attestante che hanno frequentato con successo la Scuola di guerra.

Gli ufficiali che al termine del corso superiore non riportino giudizio di idoneità conservano l'abilitazione alle funzioni di stato maggiore.

Art. 7.

L'ufficiale che riporti giudizio di non idoneità al termine del corso di stato maggiore o del corso superiore di stato maggiore non può ripetere il corso.

L'ufficiale può interrompere il corso di stato maggiore o il corso superiore di stato maggiore per comprovata causa di malattia o, a domanda, per gravissime documentate ragioni di famiglia. Sulla domanda decide il capo di stato maggiore dell'Esercito, rinviando l'ufficiale, in caso di accoglimento, al corso successivo.

L'ufficiale può essere distolto dalla frequenza dell'uno o dell'altro dei corsi della Scuola di guerra per ragioni di servizio e rinviato al corso successivo.

L'ufficiale può essere allontanato dalla Scuola di guerra per motivi disciplinari previa decisione del Ministro della difesa. Tale decisione preclude all'ufficiale di essere riammesso per alcun titolo alla Scuola di guerra.

Art. 8.

Le norme dei precedenti articoli 2, primo comma, e 4 si applicano agli ufficiali che alla data della presente legge stiano frequentando il corso di stato maggiore, sia che si tratti dell'anno accademico, sia del periodo di attività applicativa, stabiliti dalle preesistenti disposizioni.

I predetti ufficiali, al termine, rispettivamente, dell'anno accademico ultimato con esito favorevole e del periodo di attività applicativa, sono esaminati dalla Commissione di cui all'articolo 4 per essere dichiarati o meno idonei alle funzioni di stato maggiore e, ove conseguano tale idoneità, per l'ammissione al corso superiore di stato maggiore.

Art. 9.

Per i primi cinque anni di applicazione della presente legge il requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 3 è richiesto alla data di inizio del corso di stato maggiore.